Prot. Gen. n. 6595 del 16/03/2021

Oggetto: Comune di Marigliano C.F. 01204890634 - Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2021 ad oggetto Modifica art. n. 24- Statuto Comunale

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che L'art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che "I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia i mpositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica";

- in forza dell'art. 6 del citato T.U.E.L. "I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.":

Lo Statuto del Comune di Marigliano è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 25 del 19.02.2015;

VISTE le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale rubricate " Modifica vigente Statuto Comunale" nr.54/2016, nr. 54/2016, nr. 7/2017 con le quali è stata proposta la modifica dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34/2020;

RILEVATO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 38 comma 6 del DIgs 267/2000 e dell'art. 14, comma 2comma dello Statuto si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, rispecchiando la composizione del consiglio comunale, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari;

Dato atto che con deliberazione nr. 36 del 24 Novembre 2020 il Consiglio Comunale sulla proposta agli atti del Presidente ha votato la Istituzione di 7 Commissioni Consiliari, tra le quali quella Statuto e Regolamenti, e considerato che all'esito della discussione e prima della votazione la minoranza consiliare ha abbandonato l'aula e sono stati nominati i soli 4 consiglieri per commissione spettanti alla maggioranza;

Dato atto che la integrazione della composizione delle Commissioni Consiliari permanenti istituite con deliberazione di C.C. nr. 36/2020 è stata portata quale argomento alle sedute del Consiglio Comunale del 9 e del 29 Dicembre all'esito delle quale il Consiglio Comunale medesimo ha preso atto che la minoranza consiliare non ha comunicato alcun nominativo:

Dato atto altresì che con deliberazione consiliare nr. 54 del 29.12.2020, e per le motivazioni nella stessa richiamate, il Consiglio Comunale ha preso "atto della difficoltà di addivenire alla nomina da parte della minoranza consiliare dei membri delle Commissioni Consiliari Permanenti rispetto alla proposta di deliberazione, di considerare che tale mancata indicazione determina l'impossibilità della costituzione delle Commissioni Consiliari, di rilevare che le Commissioni Consiliari non sono organi necessari dell'Ente Locale, ma organi strumentali dei Consigli e in quanto tali costituiscono componenti interni dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita ed a fronte della impossibilità di insediare le Commissioni in ragione del principio della continuità amministrativa, si riespande la competenza piena del Consiglio Comunale "

Ritenuto, pertanto di proporre in prosieguo alle deliberazioni sopra richiamate ed anche per uniformare il dettato statutario a quanto previsto dal Dlgs 267/2000 ed omogeneo alla previsione dell'art. 2, comma 185, L. 191/2009, vista anche la circolare Ministero Interno nr. 2915 del 18.02.2011, di modificare il primo periodo del comma 1 dell'art. 24 dello Statuto vigente : " la giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino ad un massimo di 7 (sette) computando anche il Sindaco" (legge 26 Marzo 2010 nr. 42 di conversione del D.L.n.2 del 25.01.2010 recante interventi urgenti concernenti EE.LL e Regioni"- nel modo seguente come da ultimo emendamento " La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori Comunali pari a un quarto del numero dei Consiglieri Comunali assegnati, compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore>>".

Considerato che in virtù di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 54/2020 si è riespansa la competenza piena del Consiglio Comunale medesimo, in quanto si è preso atto - stante la mancata designazione dei membri della minoranza - che le Commissioni Consiliari non sono organi necessari dell'Ente Locale, ma organi strumentali dei Consigli e in quanto tali costituiscono componenti interni dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita e pertanto non può e non deve essere sentita su tale modifica la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti;

Con voti favorevoli 17, astenuti 8 (CAPUA, DE ROSA, GUERRIERO Sebastiano, ESPOSITO, FALCO, MAIONE, MOLARO, TRAMONTANO);

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa

Di approvare la sostituzione del primo periodo del comma 1 dell'art. 24 dello Statuto Comunale vigente " la giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino ad un massimo di 7 (sette) computando anche il Sindaco" (legge 26 Marzo 2010 nr. 42 di conversione del D.L.n.2 del 25.01.2010 recante interventi urgenti concernenti EE.LL e Regioni"- con il seguente " La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori Comunali pari a un quarto del numero dei Consiglieri Comunali assegnati, compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore "

Di dare atto che la modifica di tale articolo dello Statuto Comunale, avendo avuto l'approvazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali, entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Dlgs 267/2000;

Di dare mandato al competente Responsabile di Servizio affinchè di tale modifica statutaria venga disposta la pubblicazione e l'affissione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e l'invio al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 267/2000;

Di rendere con separata votazione ad esito 17 favorevoli, astenuti 8 la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ILPRESIDENTE del CONSIGLIO Dott. Sabato Manna

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Tommaso De Girolamo

Per copia conforme all'originale Marigliano, 16 marzo 2021

> IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Gianluca PISANO